FONDAZIONE
RUBES TRIVA
SICUREZZA, LAVORO, AMBIENTE

Organismo Paritetico
Ente bilaterale

Protocollo: 115/GM/mb

Roma, 6 aprile 2020

Ai Direttori Generali
ai Direttori del Personale
ai RSPP
ai MC
ai RLS
delle Aziende aderenti

e, p.c. Al CdA della Fondazione
Al Comitato Direttivo Ambiente
di Utilitalia
A Cisambiente
A Asstra
Alle Associazioni regionali
A Fonservizi
A Utilitatis
Alle Ater del Veneto
Alle OO.SS. territoriali

Oggetto: *sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle prestazioni INAIL. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione COVID-19.*

Con la presente si rende nota la circolare n. 13 del 03/04/2020, che si allega, della quale, a titolo esemplificativo, si sottolineano alcuni aspetti. Con la citata circolare l'INAIL fornisce indicazioni in merito alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni, chiarendo che dal 23/02/2020 al 01/06/2020, la sospensione si applica anche nei casi di domande per ottenere le rendite in caso di morte in conseguenza ad infortunio sul lavoro, oltre che per la revisione delle rendite per inabilità permanente e per malattie a decorrere dal 02/06/2020.

Inoltre con la stessa circolare, l'INAIL definisce anche l'ambito dei destinatari delle tutele infortunistiche, in attuazione dell'art. 42 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, precisando che in caso di infezione da COVID-19, contratta in ambito di lavoro dove il rischio di contagio è elevato, "fino a diventare specifico", per questi lavoratori vige il principio della "presunzione semplice" o professionale. Nei casi di contagio da coronavirus non riconducibili direttamente alla mansione/lavorazione (presunzione semplice), e "l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, ne si può comunque presumere che il contagio" si sia verificato in occasione di lavoro, il riconoscimento alla tutela infortunistica INAIL, avverrà attraverso "l'accertamento medico-legale" e "seguirà l'ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Il termine iniziale della tutela infortunistica COVID-19 decorre dal 1° giorno di astensione dal lavoro attestato dal medico certificatore, il quale deve predisporre e trasmettere telematicamente la certificazione di infortunio all'INAIL. Rimangono in capo al datore di lavoro gli obblighi di comunicazione di infortunio all'or ché è venuto a conoscenza del contagio accorso al lavoratore.

Con i migliori saluti.

Il Direttore
Dr. Giuseppe Mulazzi

All.: circolare INAIL n. 13 del 03/04/2020